

Per i 70 anni della Costituzione

di Gian Candido De Martin

23 gennaio 2018

Dal 1° gennaio 1948 abbiamo una Carta costituzionale, patto fondativo della convivenza civile: la democrazia si è fatta Costituzione, dopo 18 mesi di lavoro serrato dell'Assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946 contemporaneamente alla scelta referendaria per la forma repubblicana. Un lavoro serio, svolto soprattutto nell'ambito della commissione dei 75, in cui si sono confrontate culture politiche assai diverse (cattolica, liberale, socialista, anche marxista), che alla fine hanno però saputo trovare una sintesi utile, tradotta in 139 articoli, di cui i primi 12 di principi fondamentali e gli altri suddivisi tra la parte I sui diritti e doveri dei cittadini e la parte II dedicata all'ordinamento della Repubblica. Un esempio di collaborazione certo non semplice, oggi difficilmente replicabile, allora animata da alcuni obiettivi e valori di fondo condivisi, frutto di un costituzionalismo non nazionalista, ma aperto alla collaborazione internazionale e *in nuce* anche all'integrazione europea.

Così si è arrivati a codificare in norme scritte con lucida chiarezza, senza ambiguità, alcuni caposaldi destinati a valere nel tempo, per dare senso e solidità alla democrazia ritrovata dopo la parentesi fascista: il valore della libertà e dei diritti inviolabili, nel rispetto del pluralismo delle convinzioni personali politiche e religiose, così come dell'eguaglianza sostanziale, intesa come pari opportunità e giustizia sociale da perseguire per consentire a tutti i cittadini lo sviluppo della propria personalità e la partecipazione effettiva alla vita del Paese, in una prospettiva in cui ha una centralità sia la promozione di un lavoro non disgiunto dalla dignità umana sia il ruolo delle autonomie territoriali e sociali. Un quadro avanzato di principi, non a caso fatto proprio da varie altre Costituzioni coeve o successive in Europa e in altri continenti. Si può aggiungere che hanno certamente pesato nell'elaborazione della Carta alcuni significativi apporti di costituenti di grande qualità culturale, i quali hanno contribuito tra l'altro a radicare e valorizzare principi di portata potenziale assai rilevante, come quelli di solidarietà e di sussidiarietà, in larga misura già presenti in testi costituzionali precedenti (come quello di Weimar), così come nel magistero sociale della Chiesa cattolica, ma coniugati nella Costituzione del 1948 in una prospettiva istituzionale più organica e incisiva.

Oggi, a 70 anni di distanza, ci si può chiedere se la Costituzione sia (ancora) giovane o vecchia. E la risposta sembra in fondo agevole, considerando sia la tenuta sostanziale della prima parte, la quale semmai richiede un costante impegno per esplorarne potenzialità finora inesplorate (ad esempio, in tema di autonomie territoriali responsabili, di funzione sociale della proprietà in rapporto alle esigenze di tutela ambientale e di regolazione del ruolo e dell'assetto di partiti e sindacati), sia la validità, tutto sommato, anche della parte sull'organizzazione dei pubblici poteri, che ha fin qui garantito una corretta vita democratica del sistema, anche nel dibattito su eventuali modifiche (come si è visto in occasione delle proposte dei governi Berlusconi e Renzi, poi bocciate a larga maggioranza dagli elettori). Certo talora datata, anche nel linguaggio (es. si parla di paesaggio, che oggi si chiama ambiente), ma non superata, anzi da difendere rispetto a taluni tentativi - spesso superficiali ma non per questo meno pericolosi - di scorciatoie riformatrici che rischiano di minarne principi ed assi portanti.

Piuttosto si può sostenere che la Costituzione abbia bisogno di una opportuna manutenzione, con interventi di aggiornamento mirati su singoli punti, come d'altronde è avvenuto molte volte in questi primi sette decenni di vigenza: sono oltre una ventina le modifiche apportate in questo arco di tempo, la maggiore delle quali riguarda il tentativo di valorizzazione delle autonomie regionali e locali - in base al fondamentale principio autonomistico sancito nell'art. 5 - allorchè si è rivisto organicamente il titolo V della parte II nel 2001. In verità, questo disegno di potenziamento a vario titolo di comuni, province e regioni è restato finora senza un seguito effettivo, talchè resta aperto un grande problema di attuazione, reso ancor più complesso e urgente per via della confusione che si è determinata con interventi di ridimensionamento delle autonomie durante la recente crisi economica, in cui si era addirittura prevista la soppressione delle province.

La scelta per una fisiologica manutenzione non esclude che qualche intervento di modifica sia auspicabile su qualche punto: ad esempio, ad avviso di chi scrive, per limitare l'autodichia che consente alle Camere di decidere in toto sui titoli di ammissione dei parlamentari, oppure per evitare che le specialità regionali siano fonte di malintesi privilegi finanziari, oppure ancora per consentire l'accesso alla Corte costituzionale anche alle autonomie locali. Si può poi aggiungere che molti opportuni adeguamenti sono possibili senza modifiche alla Carta, ma operando ad es. sui regolamenti parlamentari, come ha fatto positivamente il Senato (purtroppo non la Camera) nelle scorse settimane per scoraggiare il cambio di casacche o far funzionare meglio le commissioni legislative o come si potrebbe fare per dar finalmente voce in Parlamento a regioni e enti locali.

Un'ultima considerazione. Per sottolineare l'esigenza di una conoscenza reale del significato e dei contenuti della Carta, specie a fronte dei populismi dilaganti e del degrado della partecipazione democratica, con progressivo distacco dei cittadini dalla vita pubblica. E' indispensabile una nuova stagione di cittadinanza attiva e di capacità

progettuale per riprendere il filo dei valori costituzionali da interpretare concretamente, evitando che paure e crescenti diseguaglianze scoraggino l'impegno di chi ha di mira il bene comune. Non basta certo una Costituzione scritta bene e tuttora in larga misura valida nei suoi principi ed assi portanti, se non vi è costante attenzione ed elaborazione dei suoi contenuti e significati da parte di chi si dedica agli studi giuridici, nonché effettiva coerenza con tali principi nel dispiegarsi delle scelte legislative e nell'azione quotidiana dell'amministrazione pubblica e dei cittadini. Ciò che richiede a tutti, in primo luogo agli operatori pubblici, consapevolezza e condivisione delle responsabilità e degli obiettivi di comune interesse da perseguire, continuando ad avere come faro la Costituzione repubblicana, in una prospettiva sempre più armonizzata con il diritto europeo.